



TRIBUNALE DI NAPOLI
- SEZIONE OTTAVA CIVILE -

UDIENZA DEL 22 FEBBRAIO 2016

G. I. dott. FRANCESCO GRAZIANO

Verbale di udienza relativo alla controversia civile iscritta al numero 8013/2014 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2014, avente ad oggetto "**Lesione personale - risarcimento danni da circolazione stradale - appello avverso sentenza del Giudice di Pace**" e promossa

DA

MODESTINO, nato a (NA) il ed *ivi* residente, alla Via Nuova Aurano n. 26 (Codice Fiscale indicato:), elettivamente domiciliato in Napoli, al Centro Direzionale, Piazza Esedra, Edificio "**Edilforum**", Isola F/10, presso lo studio degli avv. ti Michele Liguori e Tiziana Conte che, congiuntamente e disgiuntamente, lo rappresentano e difendono giusta procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio d'appello [indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) indicato: "**info@pec.studiolegaleliguori.com**"]

- APPELLANTE -

CONTRO

VITTORIA ASSICURAZIONI S. p. A., con sede in Milano, alla Via Caldera n. 21, in persona del procuratore speciale *pro tempore* dott. Maurizio Monticelli, elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Miguel de Cervantes Saavedra n. 55/27, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Mirante, unitamente all'avv. Gianmarino Chiappa del foro di Salerno che rappresenta e difende la società stessa, giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione in riassunzione relativo al giudizio di primo grado [indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) indicato: "**avv.g.chiappa@pec.ordineforense.salerno.it**"]

- APPELLATA -

NONCHÉ

ATTANASIO CIRO, nato a Gragnano (NA) il 7 novembre 1964 ed *ivi* residente, alla Piazza Augusto Aubry n. 27 (Codice Fiscale desumibile dai dati anagrafici indicati nella documentazione prodotta dall'appellante: TTN CRI 64S07 E131W)

- APPELLATO CONTUMACE -

pagina 1 di 13



È presente, per l'appellante sig. **MODESTINO**, l'avv. Salvatore Scervini, per delega degli avv. ti Michele Liguori e Tiziana Conte. È altresì presente, per l'appellata società **VITTORIA ASSICURAZIONI S. p. A.**, l'avv. Carmela Schmid, per delega dell'avv. Gianmarino Chiappa. A questo punto, il G. I. invita i suddetti difensori alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'**art. 281-sexies cod. proc. civ.** L'avv. Scervini si riporta alle domande e conclusioni proposta e rassegnate nell'atto di citazione in appello, nonché alle conclusioni rassegnate nella memoria di discussione depositata in Cancelleria con modalità telematica. L'avv. Schmid si riporta anch'ella alle difese e conclusioni sviluppate e rassegnate in comparsa di risposta. Pertanto, dopo che ciascuno dei suddetti difensori ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni, questo giudice, alle ore 12,57, in assenza dei suddetti difensori (nel frattempo allontanatisi dall'aula di udienza), decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza (redatta in formato telematica e sottoscritta mediante cd. "**firma digitale**"), che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'**art. 281-sexies cod. proc. civ.**, del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- SEZIONE OTTAVA CIVILE -

nella persona del **GIUDICE MONOCRATICO** dott. **FRANCESCO GRAZIANO**, al termine dell'udienza di discussione orale del 22 febbraio 2016, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'**art. 281-sexies cod. proc. civ.**, la seguente

SENTENZA

nella controversia civile iscritta al numero 8013/2014 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2014, avente ad oggetto "**Lesione personale - risarcimento danni da circolazione stradale - appello avverso sentenza del Giudice di Pace**" e promossa

DA

MODESTINO, nato a (NA) il ed ivi residente, alla Via Nuova
Aurano n. 26 (Codice Fiscale indicato:), elettivamente domiciliato in
Napoli, al Centro Direzionale, Piazza Esedra, Edificio "**Edilforum**", Isola F/10, presso lo studio



degli avv. ti Michele Liguori e Tiziana Conte che, congiuntamente e disgiuntamente, lo rappresentano e difendono giusta procura a margine dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio d'appello [indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) indicato: "info@pcc.studiolegaleliguori.com"]

- APPELLANTE -

CONTRO

VITTORIA ASSICURAZIONI S. p. A., con sede in Milano, alla Via Caldera n. 21, in persona del procuratore speciale *pro tempore* dott. Maurizio Monticelli, elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Miguel de Cervantes Saavedra n. 55/27, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Mirante, unitamente all'avv. Gianmarino Chiappa del foro di Salerno che rappresenta e difende la società stessa, giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione in riassunzione relativo al giudizio di primo grado [indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) indicato: "avv.g.chiappa@pec.ordineforense.salerno.it"]

- APPELLATA -

NONCHÉ

ATTANASIO CIRO, nato a Gagnano (NA) il 7 novembre 1964 ed *ivi* residente, alla Piazza Augusto Aubry n. 27 (Codice Fiscale desumibile dai dati anagrafici indicati nella documentazione prodotta dall'appellante: TTN CRI 64S07 E131W)

- APPELLATO CONTUMACE -

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Come evidenziato nel verbale di udienza che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'**art. 281-sexies cod. proc. civ.** e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 stesso Codice (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409, la quale, al riguardo, ha avuto modo di chiarire come, essendo l'art. 281-sexies cod. proc. civ. norma di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, esso consenta al giudice di pronunciare quest'ultima in udienza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ. perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso, sottolineando altresì come non sia, pertanto, affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del Pubblico Ministero e dei difensori, nonché la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo).

1.1. - Sempre "*in limine litis*", deve essere dichiarata la contumacia dell'appellato sig. **ATTANASIO CIRO** il quale, sebbene regolarmente citato, non si è costituito nel presente giudizio.

1.2. - Da ultimo, deve essere altresì evidenziato come, in merito a tutto ciò che non ha formato



oggetto di appello (principale o incidentale), né di riproposizione ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., né, ancora, dipende dai capi della sentenza investiti da impugnazione (cfr., all'uopo, gli artt. 329 e 336 cod. proc. civ.), si sia senz'altro formato il giudicato interno, con conseguente esonero di questo Tribunale da qualsivoglia statuizione al riguardo. In particolare, è da ritenersi coperto dal giudicato interno l'accertamento, operato dal giudice di prime cure, circa l'esclusiva responsabilità del convenuto ed odierno appellato sig. **ATTANASIO CIRO** nella produzione causale del sinistro stradale oggetto di controversia, atteso che tale profilo non risulta essere stato investito da alcuna impugnazione.

2. - Ciò premesso e passando, quindi, alla disamina della "**res controversa**", l'appello è fondato e merita, pertanto, di trovare accoglimento, nei sensi che vengono di seguito precisati.

2.1. - Ed invero, diversamente da quanto opinato dal giudice di prime cure, nel precedente grado di giudizio doveva senz'altro essere disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda proposta dall'attore (con riguardo ai danni alla persona dal medesimo subiti a seguito della verificazione dell'evento dannoso dedotto in lite), per violazione degli artt. 145 e 148 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (cd. "**Codice delle Assicurazioni private**").

2.2. - Dal combinato disposto delle predette disposizioni normative, si evince, infatti, che, in caso di danni alla persona cagionati dalla circolazione di veicoli o natanti, l'azione risarcitoria verso il responsabile civile e l'assicuratore può essere proposta solo dopo che siano decorsi novanta giorni dalla data in cui il danneggiato abbia chiesto all'Impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente i requisiti formali imposti dall'art. 148.

2.3. - Ebbene, nel caso di specie deve essere affermata la proponibilità della domanda giudiziale avanzata dall'attore ed odierno appellante sig. **MODESTINO**, in quanto l'ottemperanza alle disposizioni normative di cui agli artt. 145 e 148 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (cd. "**Codice delle Assicurazioni private**") risultava dimostrata, quanto al rispetto del prescritto "**spatium deliberandi**", mediante produzione in atti di copia della raccomandata corredata dall'avviso di ricevimento, inviata alla sede legale dell'impresa assicuratrice convenuta in giudizio in data 24 luglio 2006 e ricevuta da quest'ultima in data 31 luglio 2006, dunque con il pieno rispetto del termine previsto dalla disposizione normativa già sopra menzionata, atteso che la domanda giudiziale risultava essere stata proposta, in primo grado, mediante atto di citazione notificato in data 3 giugno 2008.

2.4. - Quanto poi al rispetto dei requisiti formali prescritti dall'art. 148, dal contenuto della copia della raccomandata in atti si evince la completezza delle informazioni rese dall'attore sig.

MODESTINO, avendo quest'ultimo, in osservanza del disposto normativo, provveduto a indicare le proprie generalità e il proprio codice fiscale, a descrivere compiutamente le circostanze di tempo e di luogo del sinistro stradale oggetto di controversia ed avendo altresì provveduto a



fornire, mediante due missive datate, rispettivamente, 2 novembre 2006 (e ricevuta dalla convenuta compagnia assicuratrice in data 6 novembre 2006: cfr., all'uopo, i doc. contrassegnati dal numero "4." dell'indice - foliario relativo alla produzione di primo grado) e 17 gennaio 2008 (ricevuta in data 21 gennaio 2008: cfr., all'uopo, i doc. contrassegnati dal numero "4." dell'indice - foliario relativo alla produzione di primo grado), tutte le informazioni integrative richieste dall'odierna appellata società **VITTORIA ASSICURAZIONI S. p. A.**

2.5. Anche con riguardo alle missive appena menzionate, dunque, non è chi non veda come risultasse ampiamente osservato il termine previsto dalla disposizione normativa di cui al comma 2 dell'art. 148 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (cd. "**Codice delle Assicurazioni private**"), atteso che - come già sopra chiarito - la domanda giudiziale risultava essere stata proposta, in primo grado, mediante atto di citazione notificato in data 3 giugno 2008.

2.6. - La completezza delle informazioni fornite dall'attore e funzionali a porre la convenuta compagnia assicuratrice nella condizione di valutare il fondamento della pretesa azionata, risulta ulteriormente comprovata dalle allegazioni in fatto sviluppate nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado ed alla stregua delle quali l'attore ed odierno appellante sig.

MODESTINO era già stato sottoposto, nel novembre 2007, a visita medico - legale eseguita da un professionista di fiducia dell'odierna appellata società **VITTORIA ASSICURAZIONI S. p. A.** (cfr., all'uopo, il capoverso contrassegnato dal numero "28." della premessa in fatto contenuta nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado). Del resto, è appena il caso di evidenziare come tale elemento circostanziale, oltre e non aver formato oggetto di specifica contestazione in primo grado ad opera della difesa della compagnia assicuratrice convenuta (e da ritenersi, pertanto e già nella pregressa fase di lite, al di fuori del "**thema probandum**"), risultava altresì riscontrato dai documenti contrassegnati dai numeri "8.", "12.", "13." e "14." dell'indice - foliario relativo alla produzione di primo grado dell'odierno appellante sig.

MODESTINO.

2.7. - Da tali elementi di natura documentale (e di allegazione non investita da alcuna specifica contestazione) ben può desumersi, dunque, come la convenuta società assicuratrice fosse stata senz'altro posta in condizioni di istruire la richiesta stragiudiziale di risarcimento dei danni avanzata dall'attore, con la conseguenza che le formalità, anche contenutistiche, contemplate dalle disposizioni normative sopra indicate, dovevano ritenersi avere certamente raggiunto il loro scopo. Del resto, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di merito, "**La condizione di proponibilità della domanda prevista dall'art. 145 del d.lg. 7 settembre 2005 n. 209 (cod. ass.) deve ritenersi rispettata, ogni qual volta il danneggiato presenti una richiesta risarcitoria contenente gli elementi essenziali di cui all'art. 148, tali da consentire da parte dell'assicuratore una valutazione della richiesta, secondo un giudizio da svolgersi non "ex ante", bensì "ex post", alla luce del contegno di entrambe**



le parti da valutare ex fide bona." [cfr., all'uopo, Tribunale di Palermo, sez. dist. di Bagheria (PA), 23 aprile 2012, n. 43, che ha altresì posto in rilievo come *"l'incompletezza non sia espressamente prevista dall'art. 145 cod. ass. come causa d'improponibilità della domanda. Difatti, tale disposizione detta in capo al danneggiato un onere di osservanza in ordine a "modalità e contenuti" previsti dall'art. 148. Ora, è vero che l'art. 148 contiene l'elenco dei dati da comunicare all'assicuratore; ma è anche vero che, quanto alle modalità, tale norma al comma 5 statuisce che in caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione debba richiedere al danneggiato le necessarie integrazioni, ed in tal caso i termini entro cui l'assicuratore dovrà presentare una proposta, decorreranno nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi. Da ciò consegue che il combinato disposto di cui agli art. 145 e 148 cod. ass., ha ampliato la portata della condizione di proponibilità precedentemente prevista dall'art. 22 della l. n. 990/69, ma non tanto in senso oggettivo, bensì in senso soggettivo, richiedendo una partecipazione attiva dell'assicurazione, il cui comportamento non può essere inerte, dovendo senz'altro conformarsi ai parametri della buona fede precontrattuale rilevante ex artt. 1337 c.c."].*

2.8. - L'assicuratore, cioè, è chiamato dal legislatore a svolgere un ruolo di interlocutore serio e propositivo, all'interno della fase stragiudiziale - procedimentalizzata dall'art. 148 del Decreto Legislativo 7 settembre 2006, n. 209 (cd. *"Codice delle Assicurazioni private"*), con la conseguenza che l'eventuale (mera) incompletezza della domanda risarcitoria, potendo essere colmata con l'apporto (doveroso) dell'assicuratore, non può per ciò solo costituire un ostacolo alla tutela di diritti fondamentali come quello alla salute (art. 32 Cost.).

2.9. - Da ultimo, è appena il caso di evidenziare come: **a)** l'interpretazione alla quale si è sopra aderito risulti senza dubbio conforme a quella che indubbiamente è la *"ratio"* ispiratrice della norma che introduce la condizione di proponibilità, che è quella di consentire all'assicuratore di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico ed *"a condizione che l'assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito ed abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste"* (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 5 maggio 2011, n. 9912); **b)** diverso, invece, sia da considerarsi il profilo relativo alla mancata collaborazione del danneggiato, giacché se è certamente vero che il comma 3 dell'art. 148 del Decreto Legislativo 7 settembre 2006, n. 209 (cd. *"Codice delle Assicurazioni private"*) espressamente prevede che il danneggiato non possa rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona, risulta nondimeno altrettanto innegabile come (in base a quanto riconosciuto, del resto, anche da avvertita giurisprudenza di merito: cfr., all'uopo, Tribunale di Roma, sez. civ. XII, 30 marzo 2010) tale assenza di



collaborazione comporti solo ed esclusivamente la sospensione dei termini posti a carico dell'assicuratore per la formulazione dell'offerta risarcitoria [ovvero, al più, il mancato riconoscimento degli interessi compensativi (cfr., in tal senso, Tribunale di Venezia, 13 luglio 2000; Tribunale di Milano, 27 novembre 1995)].

3. - In punto di "*quantum debeatur*" (stante il giudicato interno, alla stregua della Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata nel giudizio di primo grado, i postumi permanenti accertati, configurano una riduzione dell'integrità psico-fisica (danno biologico) nella misura del **3% (tre per cento)**. L'ausiliario del giudice ha, poi, indicato venticinque (25) giorni il periodo di Invalidità Temporanea Totale ed in quaranta (40) giorni il periodo di Invalidità Temporanea Parziale, di cui i primi venti (20) al 50% (cinquanta per cento) ed i residui venti (20) al 25% (venticinque per cento), connessi alle predette lesioni. L'ausiliario del giudice di prime cure ha, peraltro, espressamente chiarito come gli esiti permanenti residuati a carico dell'attore sig.

MODESTINO per effetto dell'evento dannoso dedotto in giudizio, non incidano, in alcun modo, sulla capacità lavorativa specifica dell'istante medesimo (cfr., all'uopo, la relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in Cancelleria in data 8 aprile 2013).

3.1. - Ciò posto, trattandosi di lesioni rientranti nel novero delle cosiddette "*micropermanenti*", deve evidenziarsi come il danno vada risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (cd. "*Codice delle assicurazioni private*"),

3.2. - Pertanto, valutati i postumi permanenti nella misura del **3% (tre per cento)**, questo giudicante, in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione dell'età dell'attore al momento dell'evento dannoso (73 anni circa), ritiene di determinare il "*quantum debeatur*", all'attualità, per il danno biologico residuato all'istante, sig.

MODESTINO, nella somma di **€. 1.956,82 (euro millenovecentocinquantasei/82)** per i suddetti postumi permanenti. Al suddetto importo di **€. 1.956,82 (euro millenovecentocinquantasei/82)** deve, poi, essere aggiunto quello di **€. 1.157,25 (euro millecentocinquantasette/25)**, per Invalidità Temporanea Totale, quello di **€. 462,90 (euro quattrocentosessantadue/90)** per Invalidità Temporanea Parziale al 50% (cinquanta per cento) e quello di **€. 231,45 (euro duecentotrentuno/45)** per Invalidità Temporanea Parziale al 25% (venticinque per cento). Il tutto, per un importo pari, all'attualità, ad **€. 3.808,42 (euro tremilaottocentootto/42)** a titolo di **danno biologico complessivo**.

3.3. - Inoltre, rivestendo la fattispecie, almeno in astratto, i caratteri di illecito penale (lesioni colpose: art. 590 c.p.), compete, in astratto ed ai sensi dell'art. 2059 cod. civ. in relazione all'art. 185 c. p., il risarcimento del cd. "*danno morale*", la cui liquidazione, tuttavia, non può considerarsi già ricompresa in quella del cosiddetto danno biologico, poiché effettuata sulla base di tabelle (quelle di cui agli artt. 138 e 139 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209) che, a differenza di quelle predisposte dall'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano, non risultano



elaborate allo scopo di realizzare, sulla scorta di quanto affermato dal Supremo Organo di nomofilachia (cfr., in tal senso, Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26972; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26973; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26074; Cass., SS. UU. 11 novembre 2008, n. 26975), una liquidazione complessiva del danno non patrimoniale conseguente a **"lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale"**, nei suoi risvolti anatomico - funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di **"dolore"**, **"sofferenza soggettiva"**, in via di presunzione, con riguardo ad una determinata tipologia di lesione e, dunque, una liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo: **1)** di cosiddetto danno biologico **"standard"**; **2)** cosiddetto **danno morale**.

3.4. - È da ritenersi, conseguentemente, indispensabile procedere ad un'applicazione del cosiddetto appesantimento del valore suscettibile di essere attribuito al punto tabellare di invalidità.

3.5. - Tale criterio di liquidazione del cosiddetto **danno morale**, in quanto valevole a prendere in considerazione le sofferenze che, in senso stretto, risultano suscettibili di essere, anche in via presuntiva, correlate con le lesioni patite dall'attrice, risulta, del resto, perfettamente in linea con i recenti approdi della giurisprudenza di legittimità, in tema di danno non patrimoniale.

3.6. - Giova, infatti, rammentare come le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, nelle recenti, ma ormai ampiamente note sentenze dell'11 novembre 2008, n. 26972, 26973, 26974 e 26975 abbiano affermato, al riguardo, principi che non possono essere elusi in questa sede. In particolare, per quanto qui interessa, si legge nella motivazione delle suddette decisioni: **"Viene in primo luogo in considerazione nell'ipotesi in cui illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra pregiudizio non patrimoniale. Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nel danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo. Esclusa l'applicabilità di tale operazione, dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico,**



valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza”.

3.7. - Orbene, seguendo il criterio espressamente previsto dalla disposizione normativa di cui al comma 3 dell'art. 139 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (cd. "**Codice delle Assicurazioni private**"), secondo cui "**L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.**" (cfr., all'uopo, anche Corte Cost., 16 ottobre 2014, n. 235) e tenendo conto delle circostanze del caso concreto, dell'età dell'attore, e delle conseguenze dell'evento dannoso sulla sua salute in termini di invalidità permanente, è ben possibile riconoscere il ristoro per il "**dolore**" e la "**sofferenza soggettiva**" che, in via di presunzione, risultano suscettibili di ricollegarsi alle lesioni subite, attraverso un appesantimento del valore suscettibile di essere attribuito al punto tabellare di invalidità (temporanea e permanente) in misura lievemente superiore al 10% (dieci per cento) dello stesso, così pervenendo ad un appesantimento dei valori già sopra riconosciuti in misura pari a complessivi **€. 400,00 (euro quattrocento/00)** in cifra tonda.

3.8. - Compete, infine, anche l'importo relativo alle spese sanitarie sostenute, che, come chiarito dall'ausiliario del giudice di prime cure, risultano documentate e congrue in misura pari ad **€. 186,00 (euro centottantasei/00)**.

3.9. - In definitiva, sulla base delle considerazioni finora svolte, gli odierni appellati sono tenuta a corrispondere all'attore sig. **MODESTINO** ed a titolo di risarcimento danni, l'importo complessivo di **€. 4.394,42 (euro quattromilatrecentonovantaquattro/42)**, scaturente dalla sommatoria delle voci di danno già sopra indicate e liquidate all'attualità.

4. - Nella liquidazione del danno cagionato da illecito civile, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario; tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed "**ex multis**", Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. civ., sez. III, 10 marzo 2000, n. 2796).

4.1. - Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno condannare gli appellati al pagamento, in favore dell'attore sig. **MODESTINO**, degli interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 cod. civ., dal 5 giugno 2006 (data dell'evento



dannoso), sull'importo di **€. 3.824,56 (euro tremilaottocentoventiquattro/56)**, pari alla devalutazione, in base all'indice **ISTAT** delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice "**FOI**"), alla data del 6 giugno 2006 - quale momento di perfezionamento dell'illecito - di quella sopra riconosciuta a titolo risarcitorio e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 6 giugno 2007, fino al momento della pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice **ISTAT** menzionato ("**FOI**"), con divieto di anatocismo.

4.2. - Pertanto, in favore dell'attore - appellante sig. **MODESTINO**, deve essere riconosciuta la somma complessiva di **€. 5.182,93 (euro cinquemilacentottantadue/93)**, atteso che, alla stregua dei criteri di calcolo già sopra indicati [interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284 cod. civ., dalla data del 6 giugno 2006 sull'importo di **€. 3.824,56 (euro tremilaottocentoventiquattro/56)** e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 6 giugno 2007, fino al momento della pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra appena indicata, sempre in base all'indice **ISTAT** menzionato ("**FOI**"), con divieto di anatocismo], gli interessi suddetti risultano di ammontare pari ad **€. 788,51 (euro settecentottantotto/51)**, somma che va ad aggiungersi alla sorta capitale dovuta all'attualità (e comprensiva della rivalutazione monetaria), pari, come si è già sopra chiarito, ad **€. 4.394,42 (euro quattromilatrecentonovantaquattro/42)**.

4.3. - Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. civ., sez. III, 21 aprile 1998, n. 4030).

4.4. - Peraltro, è appena il caso di rammentare il principio, più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nei debiti di valore (qual è senz'altro l'obbligazione risarcitoria) sia gli interessi legali (compensativi) sulla somma liquidata in favore del danneggiato, che la rivalutazione monetaria decorrono di diritto ed il giudice deve attribuirli d'ufficio anche in assenza di una specifica domanda della parte, senza con ciò incorrere in un vizio di ultrapetizione, quando quest'ultima abbia richiesto la condanna del debitore (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 27 marzo 1997, n. 2745). Del resto, altrettanto ricorrente è l'affermazione in base alla quale "**La rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione**



di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio e in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario "petitum" della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi." (Cass. civ., sez. III, 2 dicembre 1998, n. 12234; Cass. civ., sez. II, 30 marzo 2012, n. 5144).

5. - Fondato risulta anche il secondo motivo di impugnazione, atteso che la lettura e disamina della sentenza appellata rende piuttosto evidente come il giudice di prime cure, ai fini della liquidazione delle spese di lite, non abbia tenuto in alcun conto le pregresse fasi in cui si era complessivamente articolato il giudizio di primo grado e che, pertanto, dovranno essere considerate ai fini della rideterminazione delle spese processuali. Naturalmente, la liquidazione di cui si tratta dovrà essere effettuata alla stregua dei parametri di cui al Decreto Ministeriale 20 luglio 2012, n. 140, vigente al momento della pronuncia della sentenza di primo grado oggetto dell'odierna impugnazione.

6. - In applicazione del principio di causalità (art. 91 cod. proc. civ.), le spese di lite relative al presente giudizio di appello seguono la soccombenza degli appellati e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dell'importo concretamente riconosciuto all'istante, a titolo risarcitorio.

6.1. - Va osservato, al riguardo, che il Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1 (in G.U. 24 gennaio 2012, n. 19), recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, ha previsto, all'art. 9, comma 1, l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

6.2. - L'art. 9 citato, al comma 2, prevede che - ferma restando l'abrogazione delle tariffe - "**nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante**". Nella specie, tale regolamento è da identificarsi, anche in ragione di quanto attualmente previsto dall'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (recante "**Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense**"), con il Decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55.

6.3. - In particolare, giova evidenziare che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, quarto periodo, del predetto Decreto Ministeriale, "**Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata**".

6.4. - Deve, peraltro, disporsi, ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ., la distrazione delle spese di lite (relative al presente giudizio di gravame) in favore degli avv. ti **MICHELE LIGUORI** e **TIZIANA CONTE**, difensori dell'appellante sig. **MODESTINO** e dichiaratisi anticipatari delle stesse, già a far tempo dalla notificazione dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.

P.Q.M.

pagina 11 di 13



IL TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE OTTAVA CIVILE -, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia civile d'appello promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- **DICHIARA** la **CONTUMACIA** dell'appellato sig. **ATTANASIO CIRO**;
- In **ACCOGLIMENTO** dell'**APPELLO**, **RIFORMA** parzialmente la **SENTENZA n. 33857/2013** emessa dal **GIUDICE DI PACE DI NAPOLI** in data 3 ottobre 2013 e depositata in Cancelleria il 4 ottobre 2013 e, per l'effetto, **ACCOGLIE** la **DOMANDA GIUDIZIALE** proposta, in primo grado, con riguardo al danno alla persona e **CONDANNA** gli appellati sig. **ATTANASIO CIRO** e società **VITTORIA ASSICURAZIONI S. p. A.**, quest'ultima in persona del procuratore speciale *pro tempore* come indicato in epigrafe, al **PAGAMENTO**, in solido tra loro ed in favore dell'appellante sig. **MODESTINO**, dell'ulteriore somma di **€. 5.182,93 (euro cinquemilacentottantadue/93)**, a **TITOLO** di **RISARCIMENTO DANNI** alla persona, **OLTRE** agli **INTERESSI LEGALI**, al tasso previsto dall'art. 1284 cod. civ., dalla data di pubblicazione della presente sentenza, fino all'effettiva corresponsione;
- **RIDETERMINA**, inoltre, le **SPESE** relative al primo grado del **PRESENTE GIUDIZIO**, nell'importo complessivo di **€. 3.300,00 (euro tremilatrecento/00)**, di cui **€. 1.300,00 (euro milletrecento/00)** per **spese vive** ed **€. 2.000,00 (euro duemila/00)** per **compensi professionali forensi**, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge;
- **CONFERMA**, nel resto, la **SENTENZA APPELLATA**;
- **CONDANNA**, infine, gli appellati sig. **ATTANASIO CIRO** e società **VITTORIA ASSICURAZIONI S. p. A.**, quest'ultima in persona del procuratore speciale *pro tempore* come indicato in epigrafe, al **PAGAMENTO**, in solido tra loro ed in favore dell'appellante sig. **MODESTINO**, delle **SPESE** del **PRESENTE** grado di **GIUDIZIO** che si liquidano, complessivamente, in **€. 1.500,00 (euro millecinquecento/00)**, di cui **€. 200,00 (euro duecento/00)** per **spese vive** ed **€. 1.300,00 (euro milletrecento/00)** per **compensi professionali forensi**, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge;
- **DISPONE** la **DISTRAZIONE** delle **SPESE** di **LITE** come sopra liquidate, in favore degli avv. ti **MICHELE LIGUORI** e **TIZIANA CONTE**, difensori dell'appellante sig. **MODESTINO** e dichiaratisi anticipatari delle medesime. **Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.**

Così deciso in NAPOLI, all'udienza del 22 febbraio 2016.

IL GIUDICE MONOCRATICO

dott. Francesco Graziano

L'originale della presente sentenza costituisce, unitamente al verbale di udienza che la precede e nel quale essa è incorporata, un documento informatico sottoscritto mediante cd. "firma digitale" (artt. 1, lettera s), 21 e 21 del Decreto Legislativo 7 marzo



Sentenza n. 2318/2016 pubbl. il 22/02/2016

RG n. 8013/2014

n. 8013/2014 R. G. A. C.

Repert. n. 2726/2016 del 22/02/2016

2005, n. 321 e depositato automaticamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 23, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 11, come modificato dal D. M. 13 ottobre 2012, n. 209.

